

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELL' AZIENDA CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE", DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO (A.E.S.), PRE E POST SCUOLA DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E PRIMARIE STATALI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59)"* prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"* attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona ed alla comunità , prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata ai sensi dell'art. 31, che definisce la forma associativa del Consorzio cui si applicano le norme previste dalle Aziende Speciali di cui all'art 114;
- la Legge Regionale n. 3/2008 che all'art. 13 stabilisce che i Comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione , anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art 3 (enti pubblici, persone fisiche, realtà del terzo settore , enti religiosi);
- la Legge n. 328/2000, art. 6, che prevede che i Comuni adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti.

**Richiamate le seguenti normative specifiche di settore:**

- la Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendo l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale, prevedendo in particolare all'art. 13 comma 3 che *"nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*

- il D. Lgs 16 Aprile 1994 n. 297 “*Approvazione Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” in particolare l’art. 315, comma 1, che recita: “ *L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e con altre attività presenti sul territorio. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze stipulano accordi di programma*”
- la Legge 28 Marzo 2003, n. 53 “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”
- il D. Lgs. 13 Aprile 2017 n. 66 “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. c) della Legge 13 Luglio 2015 n. 107*” e come modificato ed integrato dal D. Lgs. 7 Agosto 2017 n. 96 ed in particolare:
  - l’art. 2 comma 1 che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1192
  - l’art. 3 comma 5 lett. a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in campo agli enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ed ai servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica
  - l’art. 6 relativo al progetto individuale, di cui all’art. 14, comma 2 della Legge 328/2000
- la Legge Regionale 6 Agosto 2007 n. 19 “*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*”, che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale e prevede, tra le altre cose, l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell’area dello svantaggio.
- il combinato disposto del D.P.R. n. 275/1999 art. 3 comma 3 e della Legge 15 Marzo 1997 n. 59 art. 21 in cui viene sancito che il Dirigente Scolastico quale soggetto titolare dell’organizzazione dell’attività scolastica, programma in accordo con la rete territoriale e in conformità ai Piani dell’Offerta Formativa anche l’organizzazione delle attività in orario extrascolastico, nei quali rientrano a pieno titolo i servizi di pre e post scuola.
- il Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Giuste radici per chi cresce, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata, che definisce un sistema di misure universali e specifiche rivolte sia ai soggetti come singoli minorenni sia ai loro nuclei familiari al fine di contrastare la povertà infantile e l’esclusione sociale

**Considerato che:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 1.3.2004 il Comune di Bollate ha disposto la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* (ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL D.Lgs. 267/2000), approvandone il relativo Statuto e la Convenzione costitutiva;
- l’ Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*, come previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, adottato dai Consigli Comunali degli Enti consorziati;

- l' Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* è costituita allo scopo di gestire in forma associata attività e servizi sociali, assistenziali, educativi e socio sanitari integrati, e più in generale, servizi alla persona anche indirizzati all'inserimento al lavoro ed ai bisogni abitativi a prevalente carattere sociale, ed attività correlate affidati dagli Enti consorziati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11.5.2005 il Comune di Bollate ha approvato il primo Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* ed i Comuni soci, con validità triennale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31.7.2008 il Comune di Bollate ha approvato il Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* ed i Comuni soci, con validità dall'anno 2008 all'anno 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2018 il Comune di Bollate ha approvato il nuovo Contratto di Servizio con l'Azienda Consortile sopra citata, con validità dal 1.1.2019 al 31.12.2027.

**Valutato che** il Contratto di Servizio non si configura al pari di un contratto stipulato in conseguenza di concessione o di appalto (acquisto di prestazione da parte di soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica), bensì come lo strumento che regola l'organizzazione indiretta di servizi da parte degli enti locali in forma associata attraverso un proprio ente strumentale

**Atteso che:**

- il Comune di Bollate, in forza delle precedenti normative indicate, eroga in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio il servizio di assistenza educativa specialistica (AES) agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nonché il servizio di pre e post scuola nelle scuole dell'infanzia e primarie statali, nell'ambito dello sviluppo dei Piani dell'offerta formativa e nel rispetto dei criteri di inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata.
- nel corso degli anni scolastici precedenti ed in concomitanza con la scadenza dei rispettivi contratti d'appalto, al fine di individuare operatori economici per la gestione dei servizi parascolastici di assistenza educativa specialistica (AES) e pre post scuola, il Comune di Bollate ricorreva all'utilizzo delle procedure d'appalto disciplinate dalla normativa in materia di contratti pubblici, prevedendo tra le altre cose una gestione unitaria dei servizi al fine di consentire un'interlocuzione con un unico operatore presente sulle scuole del territorio.
- nell'anno 2024, in concomitanza con la scadenza prevista per il 30 giugno del contratto d'appalto in vigore e preso atto delle novità introdotte dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 36/2023 in vigore dal 1 Gennaio 2024), si è valutato di procedere con l'affidamento dei servizi in discorso mediante procedura negoziata per un solo anno scolastico (scadenza 30 Giugno 2025), così da poter avere il tempo necessario di valutare l'impatto della nuova disciplina sulle emanande gare d'appalto.

**Rilevato che** per la gestione delle funzioni amministrative del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) rivolto agli alunni disabili frequentanti le Scuole Superiori (secondarie di secondo grado) risulta già in atto conferimento all' Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, in forza di Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 7.11.2017;

**Considerato che** per la gestione delle funzioni amministrative del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) rivolto agli alunni disabili frequentanti le Scuole Superiori ha previsto l'utilizzo del sistema dell'accreditamento zonale per l'individuazione della cooperativa erogatrice delle prestazioni;

**Constatato che** il ricorso al sistema dell'accreditamento zonale consente e regola l'ingresso del mercato di soggetti privati che intendono erogare servizi assistenziali ed educativi per conto dei Comuni, attraverso la determinazione delle tariffe dei servizi e vincolando le società accreditate al rispetto di livelli strutturali ed organizzativi preventivamente stabiliti nell'ottica di garantire un servizio di qualità;

**Atteso che** la messa a sistema sovrazonale dell'intero servizio di servizio di assistenza educativa specialistica (AES), consentirebbe la creazione di un'organizzazione omogenea ed uniforme, che attraverso l'accesso all'accreditamento, darebbe modo alle famiglie di esercitare il diritto di scelta della cooperativa erogatrice delle prestazioni.

**Dato altresì atto che** l'utilizzo del sistema dell'accreditamento consentirebbe la fruizione dell'intera rete di cooperative abilitate, dando possibilità di ovviare alle problematiche insorte negli ultimi anni e legate alla scarsità di figure educative specializzate ;

**Rilevato che** nell'ambito dello svolgimento delle attività parascolastiche il servizio di pre post scuola fa parte degli obiettivi di completamento del Piano dell'Offerta Formativa propria di ciascun Istituto Scolastico e che la gestione unitaria degli stessi con i servizi rivolti agli alunni disabili ha sempre consentito una facile interlocuzione con un unico soggetto conoscitore delle realtà scolastiche.

**Rilevato che** nel recepire tutte le argomentazioni sopra esposte l'Ufficio Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno avviare attività di analisi volte a ridefinire, migliorare e ripensare l'offerta alla cittadinanza dei servizi in discorso, dandone altresì atto all'interno delle proposte del Piano Performance annuale;

**Considerato che** nel percorso di valutazione avviato è stata valorizzata l'ipotesi di gestione sovrazonale dei servizi in discorso, per il tramite dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, in forza del Contratto di Servizio vigente;

**Dato atto che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2025 l'Amministrazione Comunale esprimeva l'indirizzo di portare a conclusione il percorso valutativo avviato, in merito all'opportunità offerta dalle Schede n. 13 e 24 - Parte 2 del Contratto di Servizio vigente, di conferire all'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale la gestione amministrativa e organizzativa del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) nelle scuole dell'obbligo, del pre e post scuola nelle scuole dell'obbligo.

**Preso atto** della proposta di gestione pervenuta dall' Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale in data 12/03/2025 (prot. n. 11313/2025) dalla quale si evince la possibilità di creare una gestione più efficiente dei servizi in oggetto, grazie anche alla presenza di più soggetti accreditati che consentono una maggior possibilità di scelta da parte delle famiglie, nonché la generazione di economie di scala che consentono all'Amministrazione Comunale l'erogazione dei servizi con un contenimento della spesa, senza inficiare sulla qualità degli stessi.

**Considerato che** il conferimento dei servizi di gestione amministrativa e organizzativa del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) nelle scuole dell'obbligo, del pre e post nelle scuole dell'obbligo all'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, si configura come un affidamento di un servizio pubblico locale, secondo il modello dell'in house providing, da attuare conformemente ai principi e ai requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale.

**Rilevato che:**

- l'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale risulta già affidataria in house del Comune di Bollate in forza del Contratto di Servizio con decorrenza dal 2019 al 2027 e di ciò è stata comunicazione all'ANAC ai fini dell'accertamento da parte della stessa dei requisiti necessari per l'iscrizione, ai sensi dell'art 192 comma 1 del Codice, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

- rispetto a suddetta iscrizione, avvenuta in data 8 Luglio 2019, non sono intervenute modifiche di rilievo tali da determinare il venir meno dei requisiti necessari per l'affidamento in house previsti dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale, che possono di seguito essere sinteticamente richiamati:

a) il capitale dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è interamente pubblico in quanto è partecipata dai Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro.

b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel Contratto di Servizio tra il Comune di Bollate e l'Azienda.

c) l'Azienda realizza oltre l'80% della propria attività con l'Ente Affidante e con i Comuni soci che la controllano.

**Considerato altresì che** l'affidamento in house della gestione amministrativa del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) nelle scuole dell'obbligo, del pre e post nelle scuole dell'obbligo, comporta una serie di vantaggi ed opportunità quali:

- l'attenuazione delle logiche burocratiche e l'alleggerimento dell'amministrazione pubblica;
- la raccolta attraverso il confronto ed il benchmarking con esperienze di altre amministrazioni comunali e la scelta di riprodurre all'interno del Comune di Bollate le stesse buone pratiche;
- economie di scala e specializzazione in grado di offrire migliori risposte ai bisogni delle famiglie, come già succede con altri servizi conferiti all'Azienda;
- la ricomposizione ad unità della spesa anche per i servizi educativi della Pubblica Istruzione e relativa imputazione in capo ad un unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire la possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio migliorative in sede di programmazione.

**Dato atto che:**

- l'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è un Ente a totale partecipazione pubblica, le cui azioni sono interamente possedute da Enti Locali;

- gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione degli enti affidanti;

- lo Statuto dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è adeguato alle norme in materia di in house providing, in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni

della società, nonché la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte dei Comuni aderenti, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dagli stessi;

- l'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale può pertanto operare mediante affidamenti diretti di servizi strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni.

**Viste** le Schede n. 13 (servizio Assistenza Educativa Scolastica – AES) e n. 24 (servizio pre e post scuola), Parte 2 del Contratto di Servizio vigente;

**Richiamata** la Carta dei Servizi dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale ed il dettaglio dei servizi offerti in essa ricompreso;

**Richiamata integralmente** la relazione illustrativa redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 e relativa alla scelta della modalità di gestione del *servizio di assistenza educativa specialistica (AES) e pre e post scuola dell'infanzia e primarie statali (Allegato 1)*;

**Richiamato altresì** lo schema di motivazione qualificata redatto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 17 e relativo alla scelta della modalità di gestione del *servizio di assistenza educativa specialistica (AES) e pre e post scuola dell'infanzia e primarie statali (Allegato 2)*;

**Visto** il parere n. 8 (**Allegato 3**) rilasciato con esito favorevole dal Collegio dei Revisori.

**Dato atto che** la presente Delibera con i relativi allegati parte integrante è stata esaminata con esito positivo dalle competenti commissioni consiliari, Socio – Culturale e Tecnico finanziaria nella seduta tenutasi il 15 aprile 2025.

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli e \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

#### **DELIBERA**

1) Di approvare quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione di tale Deliberazione;

2) Di approvare l'allegata relazione di congruità (**Allegato 1**) redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 e relativa alla scelta della modalità di gestione del *servizio di assistenza educativa specialistica (AES) e pre e post scuola dell'infanzia e primarie statali* unitamente allo schema di motivazione qualificata redatto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 17 e relativo alla scelta della modalità di gestione del *servizio di*

*assistenza educativa specialistica (AES) e pre e post scuola dell'infanzia e primarie statali (Allegato 2)*

3) Di esprimere il proprio indirizzo positivo in merito al conferimento all'Azienda Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* della gestione amministrativa e organizzativa del servizio di assistenza educativa specialistica (AES) nelle scuole dell'obbligo e del *pre e post* nelle scuole dell'obbligo, per il periodo di 3 anni a partire dal 01/07/2025, sino alla scadenza del Contratto di Servizio in vigore prevista per il 31.12.2027;

4) Di prendere atto che la copertura della quota aziendale di partecipazione a carico del Comune di Bollate, derivante dal conferimento dei servizi oggetto della presente deliberazione, trova capienza negli stanziamenti del Bilancio comunale.

5) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- relazione di congruità ai sensi del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 – **Allegato 1**
- schema di motivazione qualificata redatto ai sensi del D. Lgs 201/2022 art. 17 – **Allegato 2**
- verbale n. 8 del Collegio dei Revisori - **Allegato 3**

**Successivamente, vista l'urgenza, di procedere alla programmazione dei servizi già dal mese di Maggio al fine di consentire la fruibilità degli stessi con l'avvio del nuovo anno scolastico, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE A FAVORE DELL'AZIENDA CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE", DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI (C.R.E.) FASCIA 3-6 ANNI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- la Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2000 "*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997 n. 59)*" prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona ed alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata ai sensi dell'art. 31, che definisce la forma associativa del Consorzio cui si applicano le norme previste dalle Aziende Speciali di cui all'art 114;
- la Legge Regionale n. 3/2008 che all'art 13 stabilisce che i Comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art 3 (enti pubblici, persone fisiche, realtà del terzo settore, enti religiosi)
- la Legge n. 328/2000, art. 6, che prevede che i Comuni adottando il Piano di Zona, determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi ad essi attribuiti;

**Richiamate** le seguenti normative specifiche di settore:

- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Giuste radici per chi cresce, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata, che definisce un sistema di misure universali e specifiche rivolte sia ai soggetti come singoli minorenni sia ai loro nuclei familiari al fine di contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale
- la Legge Regionale 6 Dicembre 1999, n. 23 "*Politiche regionali per la famiglia*", e in particolare l'art. 1, c. 2, che prevede che la Regione attui, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.
- la Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "*Politiche regionali per i minori*", e in particolare l'art. 1, c. 2, secondo cui la Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità.

- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*” che esplicita anche un’attenzione alle unità di offerta sociale a sostegno della persona e della famiglia ed in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

**Considerato che:**

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 1.3.2004 il Comune di Bollate ha disposto la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* (ai sensi degli artt. 31 e 114 del TUEL D.Lgs. 267/2000), approvandone il relativo Statuto e la Convenzione costitutiva;
- l’ Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale*, come previsto dall’art 114 del D.Lgs. 267/2000, si configura quale ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, adottato dai Consigli Comunali degli Enti consorziati;
- l’ Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* è costituita allo scopo di gestire in forma associata attività e servizi sociali, assistenziali, educativi e socio sanitari integrati, e più in generale, servizi alla persona anche indirizzati all’inserimento al lavoro ed ai bisogni abitativi a prevalente carattere sociale, ed attività correlate affidati dagli Enti consorziati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11.5.2005 il Comune di Bollate ha approvato il primo Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* ed i Comuni soci, con validità triennale;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31.7.2008 il Comune di Bollate ha approvato il Contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l’Azienda Speciale Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* ed i Comuni soci, con validità dall’anno 2008 all’anno 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2018 il Comune di Bollate ha approvato il nuovo Contratto di Servizio con l’Azienda Consortile sopra citata, con validità dal 1.1.2019 al 31.12.2027

**Valutato che** il Contratto di Servizio non si configura al pari di un contratto stipulato in conseguenza di concessione o di appalto (acquisto di prestazione da parte di soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica), bensì come lo strumento che regola l’organizzazione indiretta di servizi da parte degli enti locali in forma associata attraverso un proprio ente strumentale.

**Preso atto** che l’Amministrazione Comunale ha sospeso l’organizzazione diretta dei Centri Ricreativi Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni nell’anno 2017, lasciando l’organizzazione di tale servizio ai soggetti privati presenti sul territorio, intervenendo solo per la parte di concessione gratuita di spazi all’interno delle scuole con l’obiettivo di calmierare i costi sostenuti dai privati per il reperimento di sedi idonee all’organizzazione del servizio.

**Valutato che** negli ultimi due anni sono pervenute forti sollecitazioni da parte della cittadinanza per il ripristino dell’offerta di Centri Ricreativi Estivi pubblici per la fascia 3-6 anni, in quanto le offerte presenti sul territorio non sono risultate sempre conformi a quanto richiesto dai cittadini, soprattutto in materia di accesso con tariffe agevolate.

**Rilevato che** nel recepire tutte le argomentazioni sopra esposte l’Ufficio Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno avviare attività di analisi volte a ridefinire, migliorare e ri-

pensare l'offerta alla cittadinanza dei servizi in discorso, dandone altresì atto all'interno delle proposte del Piano Performance annuale;

**Considerato che** nel percorso di valutazione avviato è stata valorizzata l'ipotesi di gestione sovrazonale dei servizi in discorso, per il tramite dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, in forza del Contratto di Servizio vigente;

**Considerato inoltre che**, la formula della gestione sovrazonale dei Centri Ricreativi Estivi proposta dal Comune di Bollate, ha raccolto l'interesse di altri Comuni soci dell'Azienda Consortile, costituendo così maggiori prospettive di raggiungimento di un'economia di scala;

**Dato atto che** l'Assemblea Consortile nella seduta del 29.11.2024 ha pertanto approvato l'aggiornamento delle Schede Tecniche – Parte 2 del Contratto di Servizio, introducendo la Scheda n. 25 “Centri Ricreativi Diurni”, in risposta all'interesse dimostrato da più Comuni soci, relativamente alla gestione associata dei Centri Ricreativi Estivi;

**Dato atto che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 18/03/2025 l'Amministrazione Comunale esprimeva l'indirizzo di portare a conclusione il percorso valutativo avviato in merito all'opportunità offerta dalla Scheda n. 25 - Parte 2 del Contratto di Servizio vigente, di conferire all'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale la gestione organizzativa dei Centri Ricreativi Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni;

**Preso atto** della proposta di gestione pervenuta dall'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale in data 19/03/2025 (prot. n. 12452/2025), dalla quale si evince la possibilità di creare una gestione più efficiente del servizio in oggetto grazie anche alla presenza di più soggetti interessati che consentono la generazione di economie di scala nell'erogazione dei servizi con un contenimento della spesa da parte dell'Amministrazione Comunale senza inficiare sulla qualità degli stessi.

**Considerato che** il conferimento del servizio di gestione organizzativa dei Centri Ricreativi Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni all'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, si configura come un affidamento di un servizio pubblico locale, secondo il modello dell' in house providing, da attuare conformemente ai principi e ai requisiti previsti dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale.

**Rilevato che:**

- l'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale risulta già affidataria in house del Comune di Bollate in forza del Contratto di Servizio con decorrenza dal 2019 al 2027 e di ciò è stata comunicazione all'ANAC ai fini dell'accertamento da parte della stessa dei requisiti necessari per l'iscrizione, ai sensi dell'art 192 comma 1 del Codice, nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

- rispetto a suddetta iscrizione, avvenuta in data 8 Luglio 2019, non sono intervenute modifiche di rilievo tali da determinare il venir meno dei requisiti necessari per l'affidamento in house previsti dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale, che possono di seguito essere sinteticamente richiamati:

a) il capitale dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è interamente pubblico in quanto è partecipata dai Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago e Solaro.

b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel Contratto di Servizio tra il Comune di Bollate e l'Azienda.

c) l'Azienda realizza oltre l'80% della propria attività con l'Ente Affidante e con i Comuni soci che la controllano.

**Considerato altresì che** l'affidamento in house della gestione dei Centri Ricreativi Estivi fascia 3-6 anni comporta una serie di vantaggi ed opportunità quali:

- l'attenuazione delle logiche burocratiche e l'alleggerimento dell'amministrazione pubblica;
- la raccolta attraverso il confronto ed il benchmarking con esperienze di altre amministrazioni comunali e la scelta di riprodurre all'interno del Comune di Bollate le stesse buone pratiche;
- economie di scala e specializzazione in grado di offrire migliori risposte ai bisogni delle famiglie, come già succede con altri servizi conferiti all'Azienda;
- la ricomposizione ad unità della spesa anche per i servizi educativi della Pubblica Istruzione e relativa imputazione in capo ad un unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire la possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio migliorative in sede di programmazione.

**Dato atto che:**

- l' Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è un Ente a totale partecipazione pubblica, le cui azioni sono interamente possedute da Enti Locali;

- gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione degli enti affidanti;

- lo Statuto dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale è adeguato alle norme in materia di in house providing, in quanto prevede il divieto di cessione delle azioni della società, nonché la soggezione al controllo analogo e all'attività di direzione e coordinamento da parte dei Comuni aderenti, oltre a vincolare l'attività di amministrazione al rispetto delle direttive impartite dagli stessi;

- l'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale può pertanto operare mediante affidamenti diretti di servizi strumentali da parte delle Amministrazioni Pubbliche che ne detengono le partecipazioni.

**Vista** la Scheda n. 25 (Centri Ricreativi Diurni) - Parte 2 del Contratto di Servizio vigente (Allegato 2);

**Richiamata** la Carta dei Servizi dell'Azienda Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale i cui contenuti sono da ritenersi estesi anche al neo-costituito servizio oggetto della presente deliberazione;

**Richiamata integralmente** la relazione illustrativa redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 e relativa alla scelta della modalità di gestione dei Centri Ricreativi Estivi rivolti alla fascia 3 – 6 anni (Allegato 1) ;

**Visto** il verbale n. 9 (Allegato 3) rilasciato con esito favorevole dal Collegio dei Revisori.

**Dato atto che** la presente Delibera con i relativi allegati parte integrante è stata esaminata con esito positivo dalle competenti commissioni consiliari, Socio – Culturale e Tecnico finanziaria nella seduta tenutasi il 15 aprile 2025.

**Visti** gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli e \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

### **DELIBERA**

1) Di approvare quanto espresso in premessa e parte narrativa, che costituisce il presupposto e la motivazione di tale Deliberazione.

2) Di approvare l'allegata relazione di congruità (**Allegato 1**) redatta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 e relativa alla scelta della modalità di gestione dei Centri Ricreativi Estivi fascia 3 – 6 anni.

3) Di esprimere il proprio indirizzo positivo in merito al conferimento all'Azienda Consortile *Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale* della gestione organizzativa dei Centri Ricreativi Estivi rivolti alla fascia 3-6 anni, per il periodo di 3 anni a partire dal 01/07/2025, sino alla scadenza del Contratto di Servizio in vigore prevista per il 31.12.2027;

4) Di recepire l'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Consortile in data 29.11.2024, delle *Schede Tecniche - Parte 2 del Contratto di Servizio*, rappresentato dall'introduzione della Scheda Tecnica n. 25 "Centri Ricreativi Diurni" (**Allegato 2**) come dettagliato nelle premesse;

5) di prendere atto che la copertura della quota aziendale di partecipazione a carico del Comune di Bollate, derivante dal conferimento dei servizi oggetto della presente deliberazione, trova capienza negli stanziamenti del Bilancio comunale.

6) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- relazione di congruità redatta ai sensi del D. Lgs 201/2022 art. 14 commi 2 e 3 - **Allegato 1**
- Scheda Tecnica n. 25 "Centri Ricreativi Diurni" - **Allegato 2**
- parere n. 9 Collegio dei Revisori - **Allegato 3**

**Successivamente, vista l'urgenza, di programmare le attività per il mese di Luglio ed avviare la fase di iscrizioni al servizio nel mese di Maggio con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4  
Dlgs. 267/2000.**

# OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2024

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

### **RICHIAMATE:**

- la delibera di C.C. n. 79 del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 secondo le disposizioni previste dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- la delibera di C.C n 33 del 25/07/2024 con la quale è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2024/2026 e contestuale variazione di assestamento generale di Bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000;

- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2025 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto di gestione 2024, come previsto dall'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

**VISTO** che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, effettuato con la deliberazione sopra richiamata, i residui da inserire nel conto del bilancio 2024 risultano i seguenti:

	Residui dalla competenza 2024	Residui 2024 e precedenti	Totale
Residui attivi	€ 9.542.615,37	€ 12.601.596,57	€ 22.144.211,94
Residui passivi	€ 6.769.681,29	€ 979.353,82	€ 7.749.035,11

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025 ad oggetto: "Approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024";

**RISCONTRATO CHE** l'ente ha effettuato l'invio di prova del Rendiconto 2024 alla BDAP e nella fase di controllo non sono stati rilevati errori, pertanto una volta approvato in Consiglio Comunale verrà ritrasmesso a BDAP con i relativi allegati;

**CONSIDERATO** che il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale presenta le seguenti risultanze:

### **a) Conto del bilancio**

MOVIMENTI 2024	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	6.643.390,45		
Riscossioni	10.029.598,68	30.111.418,79	40.141.017,47
Pagamenti	-4.248.120,65	-34.521.324,16	-38.769.444,81
Fondo di cassa Finale (31/12)	12.424.868,48	-4.409.905,37	8.014.963,11
Residui attivi	12.601.596,57	9.542.615,37	22.144.211,94
Residui passivi	-979.353,82	-6.769.681,29	-7.749.035,11
FPV per spese correnti al 1.1.2024	-374.146,09	374.146,09	
FPV per spese investimento 1.1.2024	-2.603.820,18	2.603.820,18	
AVANZO	21.069.144,96	1.340.994,98	22.410.139,94
Avanzo applicato al bilancio	-5.228.943,86	5.228.943,86	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2024		-378.021,11	-378.021,11
FPV per spese investimento 31.12.2024		-2.351.315,87	-2.351.315,87
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>15.840.201,10</b>	<b>3.840.601,86</b>	<b>19.680.802,96</b>

Parte libera € 2.224.796,86

**b) Conto economico:**

Risultato dell'esercizio 2024	€ -2.415.126,68
-------------------------------	-----------------

**c) Conto del patrimonio**

Attivo	€ 167.858.676,81
Passivo	€ 167.858.676,81
<b>Netto Patrimoniale</b>	<b>€ 125.148.804,06</b>

**RICHIAMATO** il principio applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (Allegato n. A/3 al D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.lgs 126/2014) e s.m.i;

**PRESO ATTO CHE** il Patrimonio Netto, pari ad € 125.148.804,06 è costituito, nelle seguenti poste:

<b>I. Fondo di dotazione</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>II. Riserve</b>	
<i>da capitale</i>	€ 3.699.165,84
<i>da permessi da costruire</i>	€ 10.752.068,92
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€ 109.934.621,79
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 1.178.074,19
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
<b>III. Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>- € 2.415.126,68</b>
<b>IV. Risultato economico di esercizi precedenti</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>V. Riserve negative per beni indisponibili</b>	<b>€0,00</b>
---	--------------

**VISTO** lo schema di rendiconto di gestione anno 2024, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** inoltre l'elenco degli allegati diversi al rendiconto, ALLEGATO B):

- Definizione di spesa codice della strada art. 208
- Proventi imposta di soggiorno
- Proventi parchimetri
- Servizi a domanda individuale
- Parametri di efficacia-efficienza
- Elenco crediti inesigibili
- Attestazione sui pagamenti
- Prospetti Siope
- Spese di rappresentanza
- Nota informativa sui rapporti societari

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'ente sta predisponendo il monitoraggio del livello dei servizi sociali offerti e il raggiungimento dell'obiettivo, certificato attraverso la compilazione di apposita relazione consuntiva da sottoporre al Consiglio Comunale, costituendo allegato di fatto del Rendiconto di gestione anno 2024 che sarà trasmessa tramite portale Opencivitas entro il 31/05/2025, Allegato B3).

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni dei responsabili di servizio relative ai debiti fuori bilancio effettuate con le determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi in occasione del riaccertamento ordinario;

**VISTI** inoltre l'allegato B1) "indicatori del conto del Bilancio esercizio 2024" e l'allegato B2) "Elenco dei residui attivi e passivi per anno di competenza";

**PRESO ATTO** della conciliazione degli incassi e dei pagamenti desunti dal sistema SIOPE -Banca d'Italia;

**CONSIDERATO** altresì che la relazione sulla gestione predisposta dalla Giunta e la relazione tecnica di gestione tiene conto degli esiti della verifica di crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate come da allegato C) e C1);

**CONSIDERATO** inoltre che sul sito istituzionale dell'ente viene pubblicato l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33 del 14/03/2013;

**PRESO ATTO** che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, così come risulta dalla relazione resa, ALLEGATO D);

**VISTO:**

- la resa del Conto per l'esercizio finanziario 2024 presentato dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, agli atti di questo Comune;

- che l'economista e gli agenti contabili a denaro e a materia hanno reso il proprio conto relativo alla gestione anno 2024, come da documentazione agli atti;

- le determinazioni di approvazione degli inventari beni mobili ed immobili di cui alle determinazioni rispettivamente n. 128 del 05/02/2025 e n. 221 del 06/03/2025;

- che i rendiconti presentati dall'economista e dagli agenti contabili risultano parificati dal Dirigente dell'area Finanze e Programmazione con determinazione n. del 24/03/2025;

- che gli ultimi bilanci delle società e organismi partecipati sono reperibili agli indirizzi internet riportati nella relazione di gestione di cui all'allegato C), comprensiva anche le risultanze espresse in modo sintetico;

**CONSIDERATO**, che è necessario coprire il risultato economico d'esercizio 2024, la cui competenza rientra in quelle attribuite al Consiglio Comunale, e che, sulla base di quanto esposto nella "Relazione sulla Gestione", è pari a - € 2.415.126,68 alla voce: **"Risultato economici dell'esercizio"**;

**VISTI:**

- i principi contabili;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 126/2014;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Dato corso** alla votazione palese resa in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti \_\_\_ Consiglieri con \_\_\_ voti favorevoli e \_\_\_ contrari

**DELIBERA**

1. Di approvare lo schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024, redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. comprensivo del Conto del Bilancio, del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, ALLEGATO A), corredato degli allegati diversi B, B1 e B2) quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze sono le seguenti:

**a) conto del bilancio**

MOVIMENTI 2024	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa iniziale (1/1)	6.643.390,45		
Riscossioni	10.029.598,68	30.111.418,79	40.141.017,47
Pagamenti	-4.248.120,65	-34.521.324,16	-38.769.444,81
Fondo di cassa Finale (31/12)	12.424.868,48	-4.409.905,37	8.014.963,11
Residui attivi	12.601.596,57	9.542.615,37	22.144.211,94
Residui passivi	-979.353,82	-6.769.681,29	-7.749.035,11
FPV per spese correnti al 1.1.2024	-374.146,09	374.146,09	
FPV per spese investimento 1.1.2024	-2.603.820,18	2.603.820,18	
AVANZO	21.069.144,96	1.340.994,98	22.410.139,94
Avanzo applicato al bilancio	-5.228.943,86	5.228.943,86	0,00
FPV per spese correnti al 31.12.2024		-378.021,11	-378.021,11
FPV per spese investimento 31.12.2024		-2.351.315,87	-2.351.315,87
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>15.840.201,10</b>	<b>3.840.601,86</b>	<b>19.680.802,96</b>

Parte libera € 2.224.796,86

**b) Conto economico:**

Risultato dell'esercizio 2022	€ -2.415.126,68
-------------------------------	-----------------

### **c) Conto del patrimonio**

<i>Attivo</i>	€ 167.858.676,81
<i>Passivo</i>	€ 167.858.676,81
<b>Netto Patrimoniale</b>	€ 125.148.804,06

2. di dare atto che il rendiconto di gestione 2024 contiene tutti gli allegati e le informazioni così come previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di approvare la relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio 2024 e la relazione tecnica di gestione, allegato C) e C1), uniti alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, contenenti, oltre alle valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, tutti i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
4. di prendere atto che il Patrimonio Netto, pari ad € 125.148.804,06 è costituito, nelle seguenti poste:

<b>I. Fondo di dotazione</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>II. Riserve</b>	
<i>da capitale</i>	€ 3.699.165,84
<i>da permessi da costruire</i>	€ 10.752.068,92
<i>riserve indisponibili beni demaniali e patrimoniali e per beni culturali</i>	€ 109.934.621,79
<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 1.178.074,19
<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00
<b>III. Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>- € 2.415.126,68</b>
<b>IV. Risultato economico di esercizi precedenti</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>V. Riserve negative per beni indisponibili</b>	<b>€ 0,00</b>

5. di dare copertura alla perdita d'esercizio, pari a - € 2.415.126,68, riducendo la voce "Riserve da capitale";
6. di prendere atto che il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, così come risulta dalla relazione resa, Allegato D);
7. di recepire la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Educativi e prima infanzia di cui al DPCM del 1 luglio 2021, allegato B3 parte integrante e sostanziale di questa delibera;
8. di prendere atto del conto del tesoriere reso dalla Tesoreria Banca Intesa San Paolo di Bollate, del conto dell'economista e del conto di tutti gli agenti contabili del Comune di Bollate, depositati agli atti di questo Comune, dando atto che gli stessi saranno trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti;
9. di dare atto che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 fornisce i seguenti esiti:

W1 (Risultato di competenza)	+ € 3.840.601,86
------------------------------	------------------

W2 (equilibrio di bilancio)	+ €. 164.912,54
W3 (equilibrio complessivo)	- €. 2.132.615,86

10. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Bollate.

**Successivamente, vista l'urgenza di adottare le risultanze del presente atto, con separata votazione palese eseguita in forma elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti --- Consiglieri con --- voti favorevoli e ---- contrari.**

**DELIBERA**

**di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA TRAMITE SERVIZIO SIFL (SISTEMA INFORMATIVO PER LA FISCALITÀ LOCALE) CON AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamata** la delibera di C.C. n. 13 del 28 febbraio 2022 avente per oggetto “Convenzione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il servizio di riscossione pre-coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali;

**Rilevato che** la sopra citata convenzione, avente durata triennale, scadrà in data 24 aprile 2025;

**Considerato che** l’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione delle attività di recupero propedeutiche alla riscossione coattiva, denominata “procedura di riscossione spontanea tramite servizio SIFL (Sistema Informativo per la Fiscalità Locale)”, ha prodotto nel triennio buoni risultati con il vantaggio dei costi competitivi (1% sul recupero) rispetto al mercato dei concessionari privati;

**Atteso che** il recupero pre-coattivo ricomprende sia i tributi comunali (IMU, TARI) che le entrate patrimoniali (CUP, rette asili, mensa scolastica, oneri di urbanizzazione, sanzioni Codice della Strada);

**Ritenuto** opportuno attivare l’iter procedurale per il rinnovo della convenzione, approvando lo schema di convenzione standard, che costituisce parte integrante della presente e che verrà sottoscritta con la medesima Agenzia Entrate-Riscossione per la durata massima consentita pari a tre anni (allegato);

**Rilevato che**, nel caso in cui le posizioni per cui si è attivata la procedura pre-coattiva non si concludano con il pagamento degli importi dovuti, l’Agenzia attiverà direttamente le procedure per il recupero coattivo;

**Preso atto che** la riscossione spontanea dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali continuerà ad essere gestita direttamente dall’Ente;

**Visti** gli allegati pareri di cui all’art. 49 del Dlgs n.267/2000;

**Dato corso** alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli e \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell’art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione;

**DELIBERA**

**1)** di affidare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la gestione delle procedure pre-coattive dei tributi comunali ed entrate patrimoniali, denominata “procedura di riscossione spontanea

tramite servizio SIFL (Sistema Informativo per la Fiscalità Locale)”, secondo la convenzione standard che costituisce parte integrante della presente e che verrà sottoscritta con la medesima Agenzia Entrate-Riscossione per la durata massima consentita pari a tre anni (allegato A);

2) di trasmettere la presente deliberazione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione;

3) di demandare al Responsabile dei servizi Entrate e Patrimonio ogni atto necessario e conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del d.lgs. n. 267/00;

4) di autorizzare la responsabile dei servizi Entrate e Patrimonio alla sottoscrizione della convenzione per “procedura di riscossione spontanea tramite servizio SIFL (Sistema Informativo per la Fiscalità Locale)” con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

**Successivamente, vista l'urgenza**, al fine di accelerare l’iter per la sottoscrizione della convenzione finalizzata al rinnovo delle procedure pre-coattive per il recupero delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, **con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell’art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione**

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI C.C. N. 66 DEL  
19/12/2024 "PIANO DELLE ALIENAZIONI E  
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI".**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 58 della Legge del 21.08.2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", così come modificato nei commi 1 e 2 dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che prevede la redazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

**Richiamata**, altresì, la delibera di C.C. n. 71/08 "Approvazione modalità di dismissione del patrimonio immobiliare", con cui si effettuava la prima attuazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'art. 58 del decreto 112/08 sopra citato;

**Richiamate**, altresì, tutte le delibere di Consiglio Comunale ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 legge 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08" approvate annualmente dall'anno 2011 fino all'anno 2024;

**Dato atto che** il piano viene utilizzato anche per l'acquisizione a patrimonio di beni o sedimi stradali di cui l'Ente è privo di titolo formale di proprietà;

**Richiamata** la delibera di C.C. n. 34 del 25/07/2024, con cui sono state individuate n. 681 di particelle di sedime stradale intestate al Comune di Bollate per essere accorpate al Catasto "Strade Pubbliche";

**Rilevato che**, con la medesima delibera, si evidenziava che esistevano n. 449 particelle intestate a terzi, perfettamente sagomate che, previa acquisizione al Patrimonio Comunale, sarebbero state accorpate anch'esse alla Partita 5 del Catasto "Strade Pubbliche", in quanto si tratta di sedimi stradali per cui sussiste un interesse pubblico all'acquisizione ed il possesso ultra ventennale;

**Vista** la delibera di C.C. n. 66 del 19/12/2024 "Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni Immobiliari", con la quale, a seguito di un'analisi accurata, sono state estrapolate n. 178 particelle - intestate a terzi - con destinazione ultra ventennale a strada da acquisire al patrimonio comunale per cui sono in itinere le procedure di acquisizione;

**Considerato che**, dopo ulteriori approfondimenti, sono state estrapolate altre 126 (centoventisei) particelle con destinazione ultra ventennale a strada da acquisire al patrimonio comunale, ricomprese nell'allegato "A" del presente provvedimento;

**Rilevata**, inoltre, l'importanza e la priorità della questione riguardante la titolarità formale di aree e strade di interesse pubblico, già di fatto facenti parte del patrimonio comunale, e considerato opportuno utilizzare lo strumento del citato art. 58, che stabilisce ai commi 3 - 5:

3. "Gli elenchi di cui al comma 1 (elenchi dei beni da valorizzare o da dismettere), da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in Catasto".

4. "Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura".

5. "Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge".

**Premesso** quanto sopra, verrà utilizzato lo strumento concesso dal legislatore per regolarizzare le aree facenti parte del patrimonio comunale per le quali il Comune era finora privo di titolo, inserendole nell'elenco dichiarativo di cui **allegato "A"**, che forma parte integrante della presente, nonché, costituisce parte della regolarizzazione a cui seguiranno altre fino a sistemazione della titolarità delle aree già di fatto in possesso del Comune;

**Considerato che**, successivamente alla procedura di cui ai precedenti capoversi, di tale elenco sarà formato apposito avviso che sarà pubblicato per 60 gg. all'Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, trascorsi i quali, in assenza di opposizioni, si provvederà a trascrivere presso i pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree (se-dimi stradali) in favore del Comune;

**Tutto** ciò premesso;

**Visti** gli allegati pareri di cui al d.lgs. 267/00;

**Dato corso** alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli e \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

## **DELIBERA**

**1. di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante della presente deliberazione;

**2. di ritenere che le aree inserite nell'elenco di cui all'allegato "A"**, parte integrante della presente, appartengono al patrimonio comunale da un periodo ultra ventennale e, ai sensi dell'art. 58, commi 3-5, pertanto, se non interverranno opposizioni dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ed in Amministrazione Trasparente, il Servizio Demanio e Patrimonio provvederà a trascrivere presso i competenti pubblici registri immobiliari la proprietà delle aree incluse nel predetto elenco, in quanto appartenenti al demanio stradale comunale;

**3. di dare atto** che la Responsabile Servizi Entrate e Patrimonio provvederà allo svolgimento di tutti gli adempimenti ed i procedimenti necessari inerenti e conseguenti per addivenire alle acquisizioni degli immobili;

**4. di dare atto, altresì**, che il presente atto costituisce integrazione al "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari", approvato con delibera di C.C. n. 66 del 19/12/2024, e modifica i documenti di Programmazione Triennale 2025 – 2027;

**Successivamente, vista l'urgenza, al fine di accelerare le tempistiche per la pubblicazione e successiva acquisizione delle aree già di fatto sedimi stradali a patrimonio comunale e, con susseguente delibera, al fine di inserirle nella Partita 5 Catasto "Strade Pubbliche" completando l'iter entro fine anno, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti \_\_\_\_\_ consiglieri, con \_\_\_\_\_ voti favorevoli, \_\_\_\_\_ voti contrari e \_\_\_\_\_ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.**

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.



Al sig. Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Bollate il 18 Febbraio 2025

## Mozione

### **Intitolazione di una Via, Piazza, Giardino o altro spazio Pubblico di Bollate al Venerabile Giorgio La Pira.**

Giorgio La Pira è stato un politico, giurista e docente universitario italiano, noto per il suo impegno a favore della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani. Sindaco di Firenze e fervente cattolico, ha lasciato un segno indelebile nella storia politica e sociale del Novecento.

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 9 gennaio 1904, La Pira si trasferì a Firenze per completare gli studi universitari in Giurisprudenza. Divenne presto docente di diritto romano presso l'Università di Firenze, distinguendosi per le sue ricerche e il suo impegno accademico. Fin da giovane si avvicinò al pensiero cristiano-sociale, ispirato dalla dottrina sociale della Chiesa.

Durante il regime fascista, La Pira si oppose apertamente alla dittatura e partecipò attivamente alla Resistenza. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, contribuì alla stesura della Costituzione Italiana come membro dell'Assemblea Costituente, impegnandosi in particolare nella difesa dei diritti fondamentali e nella promozione della giustizia sociale.

Negli anni '50 e '60 fu sindaco di Firenze, distinguendosi per la sua attenzione ai più deboli. Promosse politiche di edilizia popolare, favorì lo sviluppo culturale della città e si impegnò per la cooperazione internazionale. Celebri furono le sue iniziative per il dialogo tra i popoli e per la pace nel Mediterraneo, che lo portarono a incontrare leader politici e religiosi di tutto il mondo.

Profondamente convinto dell'importanza della diplomazia e del dialogo, La Pira organizzò conferenze internazionali per promuovere la pace e il disarmo, coinvolgendo esponenti di diverse nazioni, comprese quelle del blocco sovietico. Il suo attivismo gli valse il riconoscimento internazionale come "sindaco santo", per il suo modo di coniugare politica e fede.

La sua figura continua a essere un punto di riferimento per chi si impegna nel sociale e nella politica con uno spirito di servizio. Il processo di beatificazione di Giorgio La Pira è stato avviato nel 1986 e nel 2018 Papa Francesco ne ha riconosciuto le virtù eroiche, conferendogli il titolo di Venerabile.

Giorgio La Pira ha rappresentato un esempio di integrità morale e di impegno instancabile per la pace e la giustizia sociale, lasciando un'eredità che ancora oggi ispira molti.

## Considerato che

Giorgio La Pira è stato uno dei politici Italiani più importanti di assoluta moralità esempio del nostro paese.

## Impegna Sindaco e Giunta

a intitolare un luogo della nostra città (via, piazza, giardino) o uno spazio pubblico al Venerabile Giorgio La Pira.

**Il Capogruppo di Forza Italia**

**Francesco Variato**



ITALIA VIVA BOLLATE

Gruppo Consiliare - Comune di Bollate



## MOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Bollate, 28/03/2025

al Sindaco Sig. Francesco Vassallo

al Presidente del C.C. Avv. Eugenio Barlassina

all'Assessore con delega per il trasporto pubblico

locale Sig. Giovanni Ravelli

**OGGETTO:** Mozione al Consiglio Comunale in relazione ai continui disagi subiti dai pendolari delle linee ferroviarie S1 Saronno - (Bollate) - Lodi, S13 Garbagnate M. - (Bollate) - Pavia e S3 Saronno - (Bollate) - Milano

### Premesso che:

La città di Bollate non gode di collegamenti veloci con il capoluogo metropolitano, eccettuato il servizio fornito da Trenord con la linea Passante S1 Saronno - Lodi ed S13 Garbagnate M. - Pavia e la linea S3 Saronno - Mi Cadorna.

Da alcuni anni, il servizio e la struttura sono stati avversati da alcune problematiche, più volte denunciate da parte dei nostri cittadini e dall'Amministrazione Comunale di Bollate, ma mai risolte dalle autorità competenti.

I pendolari sono esasperati da **ritardi continui**, **cancellazioni improvvise** e un **sovraffollamento delle carrozze insopportabile**. La linea Suburbana S13, poi, è ormai nel pieno di una crisi gravissima. Qualche mese fa con la scusa delle linee saturate e per provare a recuperare minuti sui tempi di percorrenza totale, Trenord ha pensato bene di ridurre il percorso attestando la partenza ed arrivo a Garbagnate Milanese invece di Saronno e di eliminare le fermate intermedie Garbagnate Parco Groane, Bollate Nord, Novate Milanese, Milano Quarto Oggiaro. Il risultato di questo geniale taglio è stato quello di sovraccaricare i convogli dei treni S1 ed S3 con quei passeggeri che hanno perso l'alternativa costituita dal S13. Aggiungiamo anche che per qualche motivo spesso i suddetti treni partono con composizioni ridotte a 5 o 6 vagoni invece delle solite 8 nelle ore di punta. Ogni giorno, il viaggio si trasforma in un incubo, con treni affollati e passeggeri costretti a lottare per un posto. La qualità del servizio è pessima, creando **forte frustrazione e malcontento** tra chi dipende da Trenord per la propria quotidianità. Una situazione che sembra non avere soluzioni a breve e che sta diventando intollerabile per chi è costretto a viverla ogni giorno.

### Considerato che:

1. La città di Bollate ha necessità di un collegamento "veloce" ma soprattutto funzionante con Milano.
2. Il collegamento diretto della città di Bollate con le linee metropolitane M1 rossa e M3 gialla rimane nel libro dei sogni.

3. Il più volte richiesto, collegamento della città di Bollate con la linea metropolitana M3 Comasina, per mezzo di un semplice prolungamento del bus 89 di ATM da Via Stelvio Novate M. alla Stazione Bollate Centro ( si parla di meno di 2 km con 4 fermate in più ) è in progettazione, con le solite, purtroppo, lungaggini burocratiche italiane.

**Dato che:**

1. Numerosi cittadini e cittadine hanno segnalato direttamente il perdurare dei disservizi a Trenord e in più occasioni manifestando disagio direttamente ai vari consiglieri della maggioranza.
2. Nessun effetto è scaturito dalla lettera di protesta inviata nel gennaio 2024 dal precedente Assessore De Ruvo ai dirigenti Trenord e omologo Assessore Trasporti Locali di Regione Lombardia.

**Risulta altresì chiaro** che chi amministra attualmente a livello regionale e nazionale il nostro Paese dovrebbe occuparsi adeguatamente delle problematiche relative ai trasporti e alle infrastrutture ferroviarie locali, evitando di concentrare risorse e attenzioni su progetti faraonici come il ponte sullo Stretto di Messina, trascurando così le necessità fondamentali di accessibilità e di miglioramento dei servizi per i cittadini e le cittadine che quotidianamente si servono dei mezzi pubblici e delle infrastrutture esistenti.

**Tenuto conto che:**

Le problematiche che da anni affliggono le linee Suburbane S1, S3 e S13 sono ben note a RFI, Trenord e Regione Lombardia. I cittadini e le cittadine non possono più permettersi di aspettare, e serve un intervento immediato per migliorare le condizioni di viaggio, garantire servizi adeguati e la qualità della vita di tutti e tutte.

**Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a:**

- *Chiedere a Regione Lombardia di attivarsi con Trenord per migliorare il servizio e risolvere i problemi cronici che interessano le linee che transitano per Bollate Nord e Bollate Centro, dando una risposta concreta ai pendolari che sono esasperati dai continui ritardi, dalle cancellazioni e dal sovraffollamento nelle carrozze;*
- *Chiedere a Regione Lombardia di valutare la possibilità di far fermare, in via straordinaria, in caso di soppressioni o interruzioni della S1 o S13, alcuni treni regionali diretti, presso la stazione Bollate Centro nelle fasce orarie di punta. Inoltre, di chiedere di aumentare il numero di carrozze dei treni negli orari dai maggiore affluenza, programmare l'immissione in esercizio di ulteriori treni potenziati;*
- *Chiedere a RFI di effettuare i lavori di manutenzione necessari per la sistemazione della rete, così da non dover subire disagi dovuti ad infrastrutture vetuste o trascurate.*

Paride Romanelli

Consigliere Italia Viva Bollate